



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2023

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO 2 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	4
ARTICOLO 3 - INTERESSI.....	4
ARTICOLO 4 - REGIME SANZIONATORIO.....	4
ARTICOLO 5 - ACCERTAMENTO E RATEIZZAZIONI.....	5
ARTICOLO 6 - RIMBORSI.....	6
ARTICOLO 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARI.....	6
ARTICOLO 8 - GESTIONE E DEFINIZIONE DEI RIFIUTI.....	7
ARTICOLO 9 - SOGGETTO ATTIVO.....	7
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	7
ARTICOLO 10 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	7
ARTICOLO 11 - SOGGETTI PASSIVI.....	8
ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	9
ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	9
ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	10
ARTICOLO 15 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	11
TITOLO III – TARIFFE.....	12
ARTICOLO 16 - COSTO DI GESTIONE.....	12
ARTICOLO 17 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	12
ARTICOLO 18 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	13
ARTICOLO 19 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	13
ARTICOLO 20 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	14
ARTICOLO 21 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	14
ARTICOLO 22 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
ARTICOLO 23 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	16
ARTICOLO 24 - SCUOLE STATALI.....	16
ARTICOLO 25 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	16
ARTICOLO 26 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	17
TITOLO IV – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	17
ARTICOLO 27 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE PER IL COMPOSTAGGIO.....	17
ARTICOLO 28 - RIDUZIONE PER LE IMPRESE SOCIALI CHE SOSTENGONO FAMIGLIE DISAGIATE.....	18
ARTICOLO 29 - ULTERIORI ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	18
TITOLO V – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	19
ARTICOLO 30 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	19
ARTICOLO 31 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RICICLO.....	19
ARTICOLO 32 - RIDUZIONE PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	20
ARTICOLO 33 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA “LUDOPATIA”.....	21

ARTICOLO 34 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO “SPRECO ALIMENTARE”.....	22
ARTICOLO 35 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO	23
TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI SULLE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	23
ARTICOLO 36 - RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	23
ARTICOLO 37 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	23
TITOLO VII – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	23
ARTICOLO 38 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	23
ARTICOLO 39 - ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO	24
ARTICOLO 40 - POTERI DEL COMUNE.....	24
ARTICOLO 41 - RISCOSSIONE.....	25
ARTICOLO 42 - CONTENZIOSO.....	26
ARTICOLO 43 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	26
ALLEGATO - Categorie di utenze non domestiche.....	27

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina, nel Comune di Vedano al Lambro, la Tassa sui Rifiuti (TARI), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. Tale tassa, inizialmente istituita come componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni, è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI viene determinata in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, e la sua elaborazione, a partire dal documento che ne è il presupposto, ovvero il Piano Finanziario, si conforma alle decisioni assunte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), la cui competenza è stata estesa al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti dall'art. 1, comma 527, lett. f) della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni e le procedure stabilite dall'ARERA, le quali prevalgono sulle norme dello stesso laddove siano differenti.

ARTICOLO 2 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. n. 296/2006, per il tributo disciplinato dal presente regolamento non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso, nonché all'emissione di avvisi di accertamento per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ARTICOLO 3 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso relativi alla TARI sono computati in modo univoco nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 4 - REGIME SANZIONATORIO

1. In materia di tributi locali le fattispecie sanzionate sono le seguenti:
 - a. **OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO.** Si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Sono fatte salve le norme di legge sul ravvedimento operoso del contribuente.

b. **OMESSA DICHIARAZIONE OD OMESSA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI VARIAZIONE.** Per tali fattispecie si applicano i seguenti scaglioni:

- 100% del tributo dovuto in tutti i casi di omessa presentazione di denuncia di variazione non definiti dai successivi scaglioni del tributo non versato con un minimo di euro 50,00;
- 200% del tributo dovuto in caso di omissione totale della dichiarazione e del connesso versamento del tributo non versato con un minimo di euro 50,00.

c. **INFEDELE DICHIARAZIONE.** La sanzione per infedele dichiarazione si applica nella misura variabile dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

Non sono punibili gli “errori formali”, ovvero le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

2. Tutte le sanzioni di cui ai punti b e c del comma precedente sono ridotte ad un terzo nel caso in cui il contribuente aderisca versando quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento.
3. Ogni altra disposizione locale in materia di sanzioni, deliberata e/o regolamentata antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, è da considerarsi abrogata se in contrasto con il presente articolo.

ARTICOLO 5 - ACCERTAMENTO E RATEIZZAZIONI

1. L’omesso o parziale versamento, l’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione della tassa (quando dovuta per obbligo di legge e del presente regolamento), sono contestati al soggetto passivo notificandogli il relativo avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la tassa non è stata versata per intero o in misura insufficiente ovvero in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Sulle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni o gli interessi applicabili, il responsabile del tributo può concedere, su richiesta espressa del contribuente, per gravi motivi e non oltre il termine di versamento, una rateizzazione così disciplinata:
 - da 0 a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

- da 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Nel caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza fissata nel piano di rateizzazione, il contribuente può usufruire del ravvedimento entro il termine della rata successiva, in base alla normativa pro-tempore in materia di ravvedimento operoso.

Se entro tale termine il versamento non viene effettuato, il piano di rateizzazione decade automaticamente e scatta la procedura della riscossione coattiva per la somma residua da pagare.

In via alternativa, restano ferme le facoltà di dilazione previste per le specifiche procedure di accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997) e di conciliazione giudiziale (D.Lgs. n. 546/1992).

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 6 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:
 - a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine di 120 giorni lavorativi per effettuare il rimborso.

Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a centoventi (120) giorni lavorativi, ed è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'Ufficio Tributi della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 2.

ARTICOLO 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARI

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

ARTICOLO 8 - GESTIONE E DEFINIZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale), dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

ARTICOLO 9 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 10 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:

- a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini e in ogni caso quelle previste dall'art. 10 comma 3 del D.L. n. 35/2013.
 - c. le aree scoperte non operative di utenze non domestiche.
4. La presenza di arredo congiuntamente con l'attivazione di più di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 11 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare (ovvero non superiore a 182 giorni), il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. In particolare, si considerano tali:
 - a. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - d. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - e. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.
2. Si applica il comma 2 dell'articolo 12.

**ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI
AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali; al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono equiparate all'esclusione di cui al comma precedente anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle utenze non domestiche.
3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche riconducibili alla categoria 20, per le sole aree destinate alla lavorazione industriale.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori saldatori, ecc.)	50%
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIA	20%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE	50%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%

(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978)	
MARMISTI	60%
IDRAULICI	50%
MACELLERIE	50%
Per eventuali attività non considerate nel presente elenco si fa riferimento a criteri di analogia	

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione, oltre alla superficie complessiva, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti).
6. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro 90 giorni dal verificarsi della condizione di riduzione ed ha effetto dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro tale termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva.
7. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. Resta a carico del contribuente l'obbligo annuale di consegna della documentazione dalla quale sia desumibile la prova dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali, da presentare all'Ufficio Tributi dell'Ente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza dal beneficio.

ARTICOLO 15 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (sono a destinazione ordinaria i gruppi catastali "A", "B" e "C") iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della L. n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a. La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze. È esclusa la superficie calpestabile dei locali con altezza inferiore a m 1,5. Nel caso in cui il locale sia solo parzialmente con altezza inferiore a m 1,5, la superficie tassabile è pari al 70% di quella calpestabile.
- b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle uguali o superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d. Qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti speciali e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 14.

TITOLO III – TARIFFE

ARTICOLO 16 - COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa approvati dal Consiglio comunale e redatti in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ARTICOLO 17 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. I termini di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano fino all'eventuale entrata in vigore di diversa normativa nazionale.

ARTICOLO 18 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. In relazione a tale articolazione, i costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti sono ripartiti nel seguente modo: 65% a carico dell'utenza domestica e 35% a carico di quella non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

ARTICOLO 19 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, posta elettronica o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito Internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello fisico del Comune, ovvero compilabile *online*. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
3. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ufficio Tributi entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite posta elettronica o mediante sportello fisico e virtuale, compilando l'apposito modulo

scaricabile dalla *home page* del sito Internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello fisico del Comune, ovvero compilabile *online*.

4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente, producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

ARTICOLO 20 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO 21 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di imposizione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente al 1° gennaio hanno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. In corso d'anno vengono effettuate le variazioni del numero di occupanti solo nel caso di decesso o di spostamento di uno o più occupanti da un nucleo familiare ad un altro all'interno del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma sono comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio, colf, badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non

viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato dal contribuente sotto la propria responsabilità. Nel caso in cui lo stesso dichiara che l'immobile è disabitato e non sussistono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 29, si applica la tariffa dell'unico occupante. In via presuntiva, ovvero nel caso in cui il contribuente non comunica tale dato e non è possibile reperirlo d'ufficio, il numero di componenti delle utenze domestiche di cui al presente comma è quello convenzionale di una unità.

Il numero di componenti dichiarato dal contribuente, ovvero l'eventuale mancata indicazione, è soggetto ad eventuale verifica anche mediante sopralluogo da parte della Polizia Locale. In tal caso, se viene rilevata un'infedele dichiarazione, si applica la relativa sanzione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito di proprietà di una persona fisica priva nel comune di utenze abitative, ovvero non pertinenti ad alcuna abitazione presente nel comune, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. In caso di conduzione di tale tipologia di immobili da parte di utenze non domestiche e il cui utilizzo è connesso allo svolgimento dell'attività, i medesimi luoghi sono soggetti alla categoria tariffaria non domestica di cui all'allegato al presente regolamento. Nel caso in cui gli immobili domestici della tipologia pertinenziale (cantine, box, autorimesse, posti auto, ecc.) siano in numero uguale o superiore a due e non siano presenti, oltre a questi, abitazioni sul territorio comunale ai quali associarli, la quota fissa e variabile con la tariffa di un occupante di cui sopra, si applica solo a quello, tra questi, avente la superficie maggiore, mentre agli altri si applica la sola corrispondente quota fissa.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e con l'intestazione del tributo ad un unico soggetto scelto tra tutti gli occupanti. Tale situazione di coabitazione di più nuclei familiari deve risultare espressamente dalla dichiarazione di cui all'art. 38 redatta e sottoscritta dal soggetto intestatario.

ARTICOLO 22 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 23 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Alla superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione utilizzata parzialmente per un'attività economica o professionale, è applicata, solo a tale porzione di superficie, la tariffa prevista per la specifica categoria di utenza non domestica.
6. Per le utenze non domestiche riconducibili alla categoria 20 vengono tassate le sole aree che producono rifiuti urbani.

ARTICOLO 24 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 (convertito dalla L. n. 31/2008).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

ARTICOLO 25 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.
3. Nel caso in cui all'attività svolta non corrisponda nessuna categoria presente nell'elenco di cui all'allegato, si applica la tariffa della categoria più simile a quella effettivamente svolta.
4. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento, nonché quelle previste dalla normativa nazionale. Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 27 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 30.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 26 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO 27 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE PER IL COMPOSTAGGIO

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio con apposito contenitore dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15% sulla parte variabile. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta dall'intestatario del tributo (anche nel contesto della dichiarazione iniziale o di variazione di cui agli articoli 38 e 39) attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto del contenitore. La riduzione è soggetta all'accertamento e/o verifica del compostaggio domestico da parte dell'Ufficio Tecnico comunale su incarico dell'Ufficio Tributi.
2. La richiesta di agevolazione di cui al comma 1 va presentata una sola volta, dopo aver predisposto il relativo contenitore ed aver avviato l'attività di compostaggio. L'ufficio tributi può, conseguentemente, richiedere all'ufficio tecnico in ogni momento ed anche negli anni successivi, un sopralluogo presso il contribuente per verificare il corretto svolgimento dell'attività di

compostaggio. Il contribuente è tenuto a comunicare all'ufficio tributi, entro 30 giorni, l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

ARTICOLO 28 - RIDUZIONE PER LE IMPRESE SOCIALI CHE SOSTENGONO FAMIGLIE DISAGIATE

1. Alle imprese sociali del terzo settore che utilizzano immobili come utenze domestiche al solo fine di ospitare, negli stessi, famiglie disagiate e con gravi problemi, si applica, indipendentemente dal numero di occupanti, la tariffa minima dell'unico occupante, ridotta del 30% nella parte fissa e variabile.
2. Il relativo mancato gettito conseguente all'agevolazione di cui al presente articolo deve essere coperto, previa apposita autorizzazione di spesa, solo attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ARTICOLO 29 - ULTERIORI ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono esenti le utenze domestiche disabitate e:
 - a. prive di arredo essenziale per l'abitabilità e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
 - b. prive di arredo essenziale per l'abitabilità e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (può restare attiva non più di un'utenza).
2. Per ottenere l'esenzione di cui alle suddette lettere a) e b) del comma 1, l'interessato deve presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune mette a disposizione apposita modulistica sia sul sito Internet istituzionale sia presso lo sportello fisico. L'Ufficio Tributi può richiedere alla Polizia Locale l'effettuazione di un sopralluogo presso l'immobile per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
3. Sono esenti d'ufficio gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
4. Sono esenti gli immobili sottoposti a sequestro dell'autorità giudiziaria in seguito al quale ne venga preclusa ogni possibilità di utilizzo.
5. Sono esenti le abitazioni il cui unico occupante trasferisce la sua residenza o domicilio in una RSA, purché il ricovero sia a carattere permanente (e in ogni caso non inferiore ad un anno) e dietro presentazione all'Ufficio Tributi di apposita certificazione da parte della struttura. Nel caso di

rioccupazione dell'immobile da parte del contribuente successivamente al periodo di ricovero, lo stesso sarà nuovamente considerato soggetto passivo della Tassa Rifiuti.

TITOLO V – AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO 30 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 31 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RICICLO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. A tal fine l'importo dovuto è ridotto nella parte variabile proporzionalmente alla quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo. In ogni caso tale percentuale non può essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa.
2. Per "riciclaggio" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente a consuntivo, pena l'esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l'anno di competenza attraverso il riconoscimento dell'importo non dovuto sul prelievo dell'anno successivo.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro

strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
6. Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo mediante compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o, alternativamente, mediante rimborso dell'eventuale eccedenza già versata.

ARTICOLO 32 - RIDUZIONE PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro

strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, corredata di idonea documentazione volta alla rappresentazione del procedimento di recupero dei propri rifiuti ed alla dimostrazione del non utilizzo del servizio pubblico comunale;
 - e. i dati identificativi della ditta/e che effettuerà/effettueranno il servizio di raccolta e dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui verranno conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il contribuente comunicherà al Comune i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata.
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 33 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA "LUDOPATIA"

1. Ai soggetti che rientrano in via prevalente nelle utenze non domestiche della categoria 24 di cui all'allegato al presente regolamento, (Bar, caffè, pasticceria), che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 40% sulla parte variabile della tariffa del tributo.

2. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 maggio, a pena di decadenza; in caso di disinstallazione, la riduzione decorre dalla data di effettiva rimozione degli apparecchi. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.
3. Il costo della riduzione prevista dal presente articolo è disposto attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, e comunque nel limite massimo di euro 4.000,00. Qualora il totale delle riduzioni previste nel presente articolo superi la somma di euro 4.000,00 la riduzione verrà applicata agli aventi diritto proporzionalmente fino alla capienza della disponibilità di euro 4.000,00.

**ARTICOLO 34 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL
CONTRASTO DELLO “SPRECO ALIMENTARE”**

1. Ai soggetti che rientrano in via prevalente nelle utenze non domestiche della categoria 25 di cui all'allegato al presente regolamento, “Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)”, che ai sensi della L. n. 166/2016 cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, i propri beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è applicata una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa del tributo.
2. La riduzione è concessa annualmente, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il 31 maggio, di un'apposita richiesta alla quale deve essere allegata la dichiarazione redatta dai “soggetti donatori” come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) della citata L. n. 166/2016, nella quale tali soggetti riportano i dati relativi al quantitativo dei beni e prodotti ricevuti a titolo di donazione l'anno precedente. Il contribuente deve indicare, nella propria richiesta, la percentuale dei prodotti oggetto di donazione sul totale dei prodotti ritirati dalla vendita.
La parte variabile della tariffa viene ridotta di una percentuale pari alla suddetta percentuale dei prodotti donati, fino ad un massimo del 20%.
La riduzione si applica dall'anno di presentazione della dichiarazione e cessa quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiarne. Ogni variazione in tal senso deve essere comunicata tempestivamente dal contribuente.
3. Il costo della riduzione prevista dal presente articolo è disposto attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, e comunque nel limite massimo di euro 2.888,00. Qualora il totale delle riduzioni previste nel presente articolo superi la somma suddetta, la riduzione verrà applicata agli aventi diritto proporzionalmente fino alla capienza della disponibilità di euro 2.888,00.

4. All'agevolazione di cui al presente articolo si applica l'art. 37 sul cumulo di riduzioni e agevolazioni.

ARTICOLO 35 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO

1. Per le utenze non domestiche che svolgono l'attività di gestione di aree con sosta a pagamento la superficie tassabile è ridotta del 20% rispetto a quella effettiva calpestable.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI SULLE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

ARTICOLO 36 - RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o di esecuzione di lavori pubblici, oppure per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 37 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora per un contribuente si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, se ne applica una sola ed in particolare quella più favorevole al contribuente stesso.

TITOLO VII – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 38 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, sono invece obbligate a dichiarare ulteriori persone non facenti

parte della famiglia anagrafica e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. colf, badanti, ecc.).

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 39 - ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. La dichiarazione di attivazione, nonché di variazione e di cessazione del servizio deve essere presentata con le modalità ed i tempi indicati nell'art. 19.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune o è spedita per posta, o inviata in via telematica con posta ordinaria o certificata. In ogni caso fa fede la data di ricevimento o presentazione allo sportello.
3. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 40 - POTERI DEL COMUNE

1. Al funzionario responsabile della TARI di cui dall'art. 7 del presente regolamento, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

ARTICOLO 41 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, o equivalente procedura informatica quale la PEC oppure l'e-mail ordinaria, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenze entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di versamento della seconda rata, ovvero entro il 31 dicembre.
4. Ai sensi dell'art. 15-bis, comma 15-ter, del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. n. 58/2019, il versamento della prima rata, scadente il 30 giugno, è effettuato sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente; il versamento della seconda rata, scadente il 31 dicembre, è effettuato a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
5. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti casi:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate. In particolare, le utenze domestiche che presentano una certificazione ISEE in corso di validità non superiore a 10.000,00 euro, possono ottenere una rateizzazione dell'avviso ordinario di ulteriori massimo 3 rate;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
6. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
7. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
8. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento F24 di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente per gli atti tributari, anche a

mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 4, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ARTICOLO 42 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni.
2. Si applicano, se compatibili, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ARTICOLO 43 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento recepiscono le disposizioni impartite dall'ARERA con la deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF. Tali disposizioni si applicano in luogo di qualsiasi norma del presente regolamento in contrasto con esse e con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

ALLEGATO - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria	Descrizione
01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02	Cinematografi, teatri
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Autosaloni, esposizioni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, uffici
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, commercio all'ingrosso
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club